



# COMUNE DI MESE

Provincia di Sondrio

PIAZZA DEL CURTO, 6 - CAP 23020 - P.I. 00099030140 - TEL. 0343/41000 FAX. 0343/43213  
Email: [info@comune.mese.so.it](mailto:info@comune.mese.so.it) Pec: [protocollo.mese@cert.provincia.so.it](mailto:protocollo.mese@cert.provincia.so.it) Sito istituzionale: [www.comune.mese.so.it](http://www.comune.mese.so.it)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 Reg. Delib.

N. 375 Reg. Pubblic.

**OGGETTO: Integrazione dell'art. 28 del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI).**

L'anno duemilaventi addì tre del mese di novembre alle ore 20:30, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

<b>Cipriani Paolo Vittore</b>	<b>P</b>	<b>Coldagelli Maurizio</b>	<b>P</b>
<b>Balatti Duilio Marcello</b>	<b>P</b>	<b>Bigiotti Sonia</b>	<b>P</b>
<b>Tortorella Paola</b>	<b>P</b>	<b>De Giambattista Giovanni</b>	<b>P</b>
<b>Levi Giuseppe</b>	<b>P</b>	<b>Scaramella Simone</b>	<b>P</b>
<b>Gadola William</b>	<b>P</b>	<b>De Stefani Alessio Edmondo</b>	<b>P</b>
<b>Rotticci Paolo</b>	<b>P</b>		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Caprio Dott. Saverio.

Il Sig. Cipriani Paolo Vittore, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: Integrazione dell'art. 28 del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI).**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che** con propria precedente deliberazione n. 7 del 30.4.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo Regolamento relativo alla disciplina della TARI;

**Visto** l'art 28 del citato regolamento che recita:

### *Articolo 28* **AGEVOLAZIONI**

- 1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda alle famiglie ed alle persone singole residenti che versino in condizioni di disagio sociale ed economico, un contributo per il pagamento del tributo, facendosi carico del relativo onere, nei limiti di un apposito fondo stanziato nel bilancio comunale.*
- 2. Il contributo è destinato per i nuclei familiari il cui ICSEE (Indicatore Comunale della Situazione Economica Equivalente) sia inferiore al valore annualmente stabilito per l'esenzione dal pagamento dei servizi sociali (Servizio assistenza domiciliare).*
- 3. Le condizioni di cui sopra dovranno essere documentate attraverso la presentazione da parte degli interessati dell'attestazione ICSEE in corso di validità al 30 giugno dell'anno di riferimento del Tributo Comunale sui Rifiuti.*
- 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate nel bilancio del comune. Ove le richieste di contributo eccedano la disponibilità del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, l'ammontare del contributo sarà ridotto proporzionalmente.*
- 5. Il Consiglio Comunale annualmente in sede di approvazione del bilancio definisce la quota per la agevolazioni previste.*

**Considerato che** si può verificare il caso di abitazioni che oltre a non essere abitate, sono anche prive di utenze ( luce, acqua, riscaldamento) e prive di mobili, situazione per la quale si ritiene giusto che il contribuente sia esentato dal pagamento della tassa di cui trattasi, in quanto l'immobile è obiettivamente non utilizzato e non utilizzabile;

**Ritenuto**, pertanto, di poter integrare l'art. 28 di cui sopra con la fattispecie di cui detto;

**Vista** la proposta del nuovo articolo 28 del Regolamento TARI, integrato con il comma 6, così come specificata nella parte deliberativa del presente provvedimento;

**Visto** che ai sensi dell'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, "Legge di bilancio (ex finanziaria)", a decorrere dall'anno 2020, è stata stabilita una nuova disciplina in materia di IMU, prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI, come si evince dalla citata norma appresso riportata:

*"738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...omissis"*

**Visto** che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

**Dato atto** che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'art. 1 commi da 640 a 668 della Legge 27.12.2013 n. 147 che dispongono in materia di TARI;

**Visto** l'art. 1 comma 682 della Legge 27.12.2013 n. 147 che recita, specificatamente per quanto riguarda il Regolamento TARI:

*“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

*a) per quanto riguarda la TARI:*

*1) i criteri di determinazione delle tariffe;*

*2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*

*3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*

*4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*

*5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*

....OMISSIS.....

**Viste** le modifiche apportate dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni con la legge 28 giugno 2019 n. 58, nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffe adottate dagli enti locali in materia tributaria, che sostituisce l'art. 13 comma 15) del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214:

*“Art. «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”:*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

**Acquisito** sulla proposta della presente deliberazione, il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, Prot. 3580 del 2.11.2020;

**Visto** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica della Responsabile del Servizio finanziario;

**Con voti** 11 favorevoli nessuno contrario o astenuto espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1)Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, e di approvare la narrativa che precede;

2)di approvare il nuovo testo dell'art. 28 del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), integrato col comma 6, così come appresso riportato:

### **Articolo 28 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda alle famiglie ed alle persone singole residenti che versino in condizioni di disagio sociale ed economico, un contributo per il pagamento del tributo, facendosi carico del relativo onere, nei limiti di un apposito fondo stanziato nel bilancio comunale.

2. Il contributo è destinato per i nuclei familiari il cui ICSEE (Indicatore Comunale della Situazione Economica Equivalente) sia inferiore al valore annualmente stabilito per l'esenzione dal pagamento dei servizi sociali (Servizio assistenza domiciliare).

3. Le condizioni di cui sopra dovranno essere documentate attraverso la presentazione da parte degli interessati dell'attestazione ICSEE in corso di validità al 30 giugno dell'anno di riferimento del Tributo Comunale sui Rifiuti.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate nel bilancio del comune. Ove le richieste di contributo eccedano la disponibilità del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, l'ammontare del contributo sarà ridotto proporzionalmente.

5. Il Consiglio Comunale annualmente in sede di approvazione del bilancio definisce la quota per la agevolazioni previste.

*6. Il contribuente è esentato dal pagamento della TARI per gli immobili che oltre a non essere utilizzati tutto l'anno siano anche privi di allaccio alle utenze (Luce, acqua, riscaldamento) e provi di mobili.*

3)di dare che la modifica di cui sopra avrà efficacia dall' 1 gennaio 2021, vista la sua approvazione oltre i termini fissati dalla Legge per l'approvazione del bilancio di previsione del 2020;

4)di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.



## COMUNE DI MESE

Provincia di Sondrio

PIAZZA DEL CURTO, 6 - CAP 23020 - P.I. 00099030140 - TEL. 0343/41000 FAX. 0343/43213  
Email: [info@comune.mese.so.it](mailto:info@comune.mese.so.it) Pec: [protocollo.mese@cert.provincia.so.it](mailto:protocollo.mese@cert.provincia.so.it) Sito istituzionale: [www.comune.mese.so.it](http://www.comune.mese.so.it)

Allegato alla deliberazione di  
**C.C. n.24 del 03-11-2020**

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA  
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: Integrazione dell'art. 28 del Regolamento comunale  
della tassa sui rifiuti (TARI).**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Lì, 29-10-2020

Il Responsabile dell'Area  
**Gadola Sonia**

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Cipriani Paolo Vittore

IL CONSIGLIERE  
Balatti Duilio Marcello

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Caprio Saverio

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del comune il giorno  
09-11-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 09-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Caprio Saverio

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

[X] La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Lì, 09-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Caprio Saverio